



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0034/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la A.S.D. 5 Stelle ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020, con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto (Dirigenti, Tecnici), in violazione della Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1669 del 05.08.2020.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere affiliata alla FIPM per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e aver svolto regolare attività dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, partecipando a quattro competizioni ufficiali: il Trofeo Regionale Mini Cuccioli Maschi svoltosi a Roma il 31 marzo 2019, il Trofeo Regionale Mini Cuccioli, svoltosi a Roma il 26 maggio 2019, la Coppa Avvenire Mini Cuccioli Maschi, svoltasi ad Aprilia il 9 giugno 2019 e il Trofeo Regionale Mini cuccioli Maschi svoltosi a Roma il 20 ottobre 2019.

La ricorrente produce i risultati delle prime tre gare citate (quelle del 31/03/2019 del 26/05/2019 e del 9/06/2019) da cui risulta effettivamente la partecipazione di atleti della ASD 5 Stelle e il punteggio dai medesimi riportato. Al ricorso viene poi allegata documentazione relativa al Trofeo Regionale tenutosi a Roma il 3 febbraio 2019, e non già quella relativa alla manifestazione svoltasi il 20 ottobre 2019, dalla quale risulta comunque comprovata l'effettiva partecipazione di atleti della ASD 5 Stelle alla competizione in questione (del 3/02/2019) e il punteggio dai medesimi riportato.



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. L'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

- a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;*
- b) *partecipazione, “nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea ... all'attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali”.*

Il successivo comma 7 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l'aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.*

2. In materia è peraltro intervenuto direttamente il CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1669 del 05.08.2020, con cui, vista la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa legislazione emergenziale - che ha inizialmente del tutto sospeso, e poi comunque limitato l'attività sportiva - ha dettato una disciplina dichiaratamente eccezionale relativa al diritto di voto di base e dei voti premianti, limitata alle assemblee elettive che si svolgeranno entro il 15.03.2021.

In particolare, quanto al voto di base oggetto del presente giudizio, la delibera lo riconosce alle affiliate che abbiano almeno 12 mesi di anzianità *“a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 – 2019 e/o 2019/2020 – 2020 e/o 2020/2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea)”.*

3. Tra le considerazioni espressamente poste a base della delibera, in particolare, risultano le seguenti:



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

- *“a seguito della legislazione emergenziale di cui sopra, l'attività sportiva di tutte le FSN/DSA non si è potuta svolgere secondo i programmi/calendari federali previsti per la stagione sportiva coinvolta;*

- *la forzata inattività sportiva incide in maniera rilevante sul riconoscimento sia del voto di base sia degli eventuali voti premianti ... in occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche degli Organi FSN/DSA per il quadriennio 2021/2024, comportando una potenziale ingiusta compressione del diritto stesso per un rilevante numero di società ed associazioni sportive”.*

4. Lo scopo della Delibera è, dunque, quello di evitare che la eventuale inattività nella stagione sportiva 2020, caratterizzata dalla legislazione emergenziale “anti-Covid” e dalle conseguenti difficoltà nello svolgimento di attività sportive, possa privare del diritto di voto società ed associazioni, che siano state regolarmente attive nelle stagioni precedenti.

A tali considerazioni va soggiunto che il diritto di voto di base non è condizionato allo svolgimento della sola attività agonistica, in quanto come si è visto l'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM lo riconosce anche ai soggetti che partecipino a manifestazioni anche solo carattere “*amatoriale, scolastico, e promozionale*”.

Queste ultime manifestazioni, evidentemente, sono state ancora più intaccate dall'emergenza sanitaria rispetto a quelle agonistiche (che in parte si sono comunque svolte, dopo il primo “lock-down” di marzo), e per esse sarebbe, quindi, ancor più giustificata l'eventuale riluttanza degli affiliati alla partecipazione.

5. La delibera del CONI in commento, avendo carattere eccezionale e speciale, deroga a quanto previsto sul punto dall'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, richiamato dalla Federazione nella sua memoria.

6. Venendo al caso di specie, è pacifico – visti i documenti prodotti - che la ricorrente abbia partecipato ad almeno due competizioni nella stagione 2019, che ha preceduto l'emergenza sanitaria.

Pertanto, la vicenda controversa si inquadra perfettamente nella fattispecie prevista dalla Delibera CONI n. 1669 del 05.08.2020, che al fine di non comprimere ingiustamente il diritto di voto, consente agli affiliati di soddisfare il requisito con l'attività svolta nella stagione precedente.

Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento alla ricorrente del diritto di voto di base per la prossima Assemblea Ordinaria Elettiva.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0034/2020/Fipm, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla A.S.D. 5 Stelle.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 3 dicembre 2020

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Federico Freni